



COMUNE DI LATINA

Servizio Entrate

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 ART. 24 QUINQUIES REGOLAMENTO TARI APPROVAZIONE AVVISI E MODELLI DI DOMANDA

N° : 1669 /2021 del : 11/10/2021



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

- **Premesso che:**

- con Decreto del Sindaco n. 60 del 14/09/2020, il sottoscritto Dott. Quirino Volpe, risulta incaricato della direzione del Servizio Entrate;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 14/05/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2021-2023 ed i relativi allegati;
- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 118 del 28/05/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 e il Piano della Performance;

- **Premesso altresì che :**

l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, hanno modificato la disciplina della TARI;

l'art. 52, comma 1, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, reca «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

la L. n. 147 del 27/12/2013, all'art. 1, comma 660, prevede che il comune con il Regolamento di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall' art. 8, per l'approvazione del bilancio di previsione, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 659, dell'art 1 della L.147/2013;

con Deliberazione di C.C. n. 78 del 23/09/2014 è stata istituita la TARI ed approvato il "Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti " ;



COMUNE DI LATINA

- con Deliberazione di C.C. n. 21 del 04/06/2020 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), successivamente modificato con la Delibera C.C. n. 49/2020 del 22/09/2020 e con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/06/2021;

- l'art. 24, del vigente regolamento Tari ad oggetto: "Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti" al comma 2 prevede che "il Comune di Latina, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:

a) per i soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati;

b) per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), regolarmente iscritte all'apposito albo comunale nelle more dell'istituzione del registro unico nazionale, che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari;

- il comma 3 dell'art. 24, del vigente Regolamento Tari precede che: "I requisiti specifici dei soggetti fruitori degli interventi sono determinati annualmente, con apposito atto della Giunta Comunale" e che "per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti uffici comunali, utilizzando gli appositi moduli, entro la data fissata annualmente dalla Giunta Comunale";

Dato atto che :

- per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettera a), nel Regolamento Tari modificato nel 2021, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/06/2021, è contenuta, così come nel previgente Regolamento Tari 2020, una **specific**a disposizione transitoria: l'art. 24 quinquies, ad oggetto: "Agevolazioni tariffarie utenze domestiche per emergenza COVID 19 – disposizione transitoria";

- il predetto articolato prevede il riconoscimento di una agevolazione tariffaria, pari fino all'intera quota variabile e fissa della tariffa (riduzione del 100%), alle utenze economicamente svantaggiate, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, previa presentazione di una apposita istanza con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000", alle condizioni di seguito ivi indicate:

"1) Il Comune di Latina, nelle more della disciplina di cui all'art. 57 bis del Decreto Legge n. 124/2019, riconosce, per l'esercizio finanziario 2021, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate, previa presentazione di una apposita istanza con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, i cui termini ed i criteri saranno specificati analiticamente da parte della Giunta Municipale.

2) Le condizioni per l'ammissione al bonus rifiuti relative agli utenti domestici nel comune di Latina sono:

a) possesso dei seguenti requisiti:

- ISEE non superiore a € 15.000,00, o con almeno 4 figli a carico, soglia ISEE € 20.000;
- unicità dell'agevolazione per nucleo familiare.

b) Modalità di richiesta: presentazione istanza da parte dell'utente, con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità contenente:

- documentazione ISEE con codice fiscale tutti i membri appartenenti all'ISEE;
- rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare.

3) L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al suddetto comma 2 lett. a) per un periodo di 12 (dodici) mesi.

4) Ai fini del riconoscimento del bonus rifiuti all'istanza di cui al comma 3 deve essere allegata la documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui al suddetto comma 2 lett. b).

5) In caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dall'Ente a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal Comune nell'avviso di pagamento inviato all'utente.



COMUNE DI LATINA

- 6) *L'agevolazione tariffaria riconosciuta consiste nell'applicazione di una componente tariffaria compensativa, per il solo 2021, a decurtazione fino al limite massimo dell'intera quota variabile e fissa della tariffa.*
- 7) *Il Comune procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità, di cui al presente articolo e redatto una graduatoria degli aventi diritto in ordine crescente di ISEE, fino al raggiungimento del budget pari al 50% dell'avanzo risultante, nel conto consuntivo 2020 a titolo di agevolazione TARI, dalla Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al Decreto 1-4-2021 n. 59033 del Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali economie di cui al comma 2 dell'art. 24 BIS contribuiranno ad aumentare il budget di cui al periodo precedente.*
- 8) *Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande in ordine crescente ad iniziare con ISEE minore tra tutti coloro che hanno presentato l'istanza documentata ed in possesso i tutti requisiti.*
- 9) *La presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere l'agevolazione che sarà concessa solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute entro il termine prescritto."*

Considerato che :

- con successiva Deliberazione di G.M. n. 182 del 12/08/2021, è stato stabilito che il Comune di Latina intende applicare, per l'esercizio del 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, l'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche disagiate, consistente nel riconoscimento, fino al limite massimo dell'intera quota fissa e variabile della tariffa (riduzione del 100%) alle utenze economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni di cui all'art. 24 quinquies, comma 2, del vigente Regolamento Tari;

le predette agevolazioni saranno riconosciute, giusta deliberazione di G.M. n. 182/2021 del 12/08/2021, previa presentazione, di una apposita istanza, con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, di accesso alla riduzione da parte dei titolari di utenze domestiche (con decurtazione fino al 100% della tariffa), da individuarsi attraverso apposita procedura di evidenza pubblica entro l'anno 2021;

- **Visto** il D.M. del 28 dicembre 2007 il quale ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'indicatore di situazione Economica Equivalente ISEE previsto dal D. Lgs n. 109 del 31.03.1998 e successive modificazioni e integrazioni, ora novellato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/13;

Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 19.12.2008 tra Anci Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e la Consulta nazionale dei Caf, in base al quale i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei Caf aderenti alla Consulta stessa per la gestione del servizio per la raccolta delle istanze di "buono sociale per l'energia elettrica ed il gas" mediante stipula di apposita convenzione il cui schema base, contenente tutte le indicazioni necessarie, è allegato al protocollo d'intesa quale parte integrante e sostanziale;

Visto che l'Inps ha stipulato una convenzione con i centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive e il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);

Considerato che:

- il Comune di Latina, per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria, per l'anno 2020, di cui all'art. 24 ter del Regolamento Tari, aggiunto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22.09.2020, ha



COMUNE DI LATINA

ritenuto opportuno, sia per agevolare il rapporto con i contribuenti, sia per supportare le attività degli Uffici comunali preposti, in cronica assenza di personale, avvalersi della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF);

- che al termine di una procedura di evidenza pubblica (di cui alla determinazione 2165/2020) per acquisire la manifestazione di interesse alla stipula di convenzioni da parte dei CAF, aderenti alla Consulta Nazionale dei CAF, operanti nel territorio del Comune di Latina, per delegare le attività di ricezione, gestione e caricamento sul portale dei servizi tributari dell'Ente delle domande di bonus Tari, per il periodo di un anno con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 08/03/2021, venivano dichiarati idonei alla sottoscrizione della Convenzione i seguenti Centri di Assistenza Fiscale (CAF):

- 1) CAF UIL Spa ; rappresentato da società di servizi "Centro Servizi Uil S.r.l.";
- 2) CAF Lazio e Basilicata CGIL SRL;
- 3) CAF Italia SRL;
- 4) CAF Servizi di Base Srl;
- 5) CAF Usppidap Srl;
- 6) CAF Uci Srl;
- 7) CAF Cisl srl; rappresentato da Società di Servizi Lazio Srl;

Verificato che il rapporto convenzionale con i suddetti Caf, così come previsto dal punto 4 della Determinazione Dirigenziale n. 306 del 08/03/2021, ha la durata di un anno dalla stipula della convenzione, e quindi è tutt'ora valida, fino al mese di marzo 2022;

Dato atto che con Deliberazione di G.M. n. 182/2021 veniva specificato che, per il bonus Tari, per la ricezione delle istanze di cui all'art. 24 quinquies del Regolamento Tari (utenze domestiche economicamente svantaggiate) potrà essere utilizzata la convenzione in essere tra il Comune di Latina e i CAF su richiamati;

Dato atto, altresì, della competenza dei suddetti Centri di Assistenza Fiscale in ordine allo svolgimento di tutte le attività di ricezione, gestione e caricamento sul portale dei servizi tributari dell'Ente delle domande delle agevolazioni tariffarie Tari 2021 per le utenze domestiche economicamente svantaggiate di cui all'art. 24 quinquies del Regolamento Tari 2021, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/06/2021;

Atteso che ai Centri di Assistenza Fiscale su elencati sono state inviate a mezzo pec, in data 05/10/2021, delle comunicazioni per renderli edotti, circa l'intenzione del Comune di Latina di utilizzare la suddetta convenzione per tutte le attività di ricezione, gestione e caricamento sul portale dei servizi tributari dell'Ente delle domande delle agevolazioni tariffarie Tari 2021 destinate alle utenze domestiche economicamente svantaggiate di cui all'art. 24 quinquies del vigente Regolamento Tari;

Atteso che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 182/2021 veniva demandata, tra l'altro al Dirigente del Servizio Entrate, l'adozione degli atti gestionali per l'espletamento delle procedure per il riconoscimento degli aventi diritto all'agevolazione TARI 2021, la predisposizione degli avvisi e dei modelli, nonché l'atto di impegno e la liquidazione della relativa spesa;

Considerato che, in esecuzione della predetta Deliberazione è stato predisposto l'Avviso Pubblico, che si allega (allegato 1), nel quale sono indicati i requisiti e le modalità per la presentazione della domanda per ottenere il bonus Tari 2021, di cui all'art. 24 quinquies del vigente Regolamento Tari, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente;

Considerato, altresì, che è stato predisposto anche il modello di domanda di esenzione, che si allega (Allegato 2) da compilarsi e sottoscrivere dall'intestatario dell'utenza Tari, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che sarà reso reperibile presso i CAF convenzionati oppure sul sito internet del Comune di Latina: www.comune.latina.it, ed anche un fac-simile di delega per le attività demandate ai Caf dai contribuenti (Allegato 3);

Ritenuto che la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 30/11/2021 esclusivamente attraverso gli sportelli CAF Convenzionati utilizzando il Portale dei servizi Tributari;



COMUNE DI LATINA

Ritenuto, in continuità di quanto stabilito per l'annualità 2020 per il Bonus Tari, dalla Deliberazione della GM n. 216/2020, di dover prevedere, al fine di venire incontro alle esigenze dei contribuenti che hanno i requisiti per poter essere titolari delle suddette agevolazioni e abbiano presentato l'apposita istanza vagliata positivamente dall'Amministrazione che :

a) nel caso in cui, nelle more di espletamento dell'istruttoria delle istanze, sia stato effettuato il pagamento di una e/o più rate relative alla bolletta TARI 2021, i medesimi potranno presentare istanza per il rimborso e/o la compensazione delle somme versate a norma dell'art. 31 del vigente Regolamento TARI,

b) nel caso in cui gli stessi contribuenti non abbiano versato alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, non verranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 34 del vigente Regolamento per gli omessi e/o tardivi versamenti del tributo;

Precisato che, vista la deliberazione di G.M. n. 182/2021 del 12/08/2021, le riduzioni di cui all'art 24 quinquies sono finanziate, dal 50% delle risorse derivanti dall'applicazione dell'avanzo risultante a titolo di agevolazione TARI dalla Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al Decreto 1-4-2021 n. 59033 del Ministero dell'economia e delle finanze. Nonchè da eventuali economie derivanti da minori utilizzi del restante 50% del suddetto avanzo destinato prioritariamente al finanziamento di agevolazione delle utenze non domestiche;

Visto che in sede di assestamento di bilancio 2021 sono state stanziare risorse pari ad € 1.000.000,00, al cap. 1306/1, derivanti dall'applicazione del suddetto [OMISSIS...] avanzo risultante a titolo di agevolazione TARI dalla Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al Decreto 1-4-2021 n. 59033 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Preso atto che:

- la somma complessiva di € 2.312.493,00 per le agevolazioni bonus TARI 2021 di cui all'art. 24 quater e quinquies del Regolamento TARI (Agevolazioni utenze non domestiche e domestiche) risulta già impegnata dalla determinazione n. 1504 /2021 del 15/09/2021 quanto ad € 1.000.000,00 sul cap 1306/1 e quanto ad € 1.262.493,0 sul cap 1306/4;

- **Visti :**

- 1) il D. Lgs. n. 267/2000;
- 2) il D. Lgs. n. 165/2001;
- 3) il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- 4) il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/11);
- 5) lo statuto comunale;
- 6) il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- 7) il regolamento comunale di contabilità;
- 8) il regolamento comunale sui controlli interni;



COMUNE DI LATINA

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

1. Di dare esecuzione a quanto stabilito dalla Deliberazione di G.M. n. 182 del 12/08/2021, che ha previsto limitatamente all'esercizio 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche disagiate, consistente nella decurtazione, fino al limite massimo dell'intera quota fissa e variabile della tariffa (riduzione del 100%), che risultino in possesso delle condizioni di cui all'art. 24 quinquies, comma 2, del vigente Regolamento Tari;
2. Di approvare pertanto l'Avviso Pubblico (**Allegato 1**) per il Bonus Tari 2021 destinato alle utenze domestiche economicamente svantaggiate, il modello di domanda di contributo per il pagamento della Tari 2021 utenze domestiche (**Allegato 2**) redatti secondo i criteri adottati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 182/2021 ed infine il fac – simile di delega per le attività demandate ai Caf dai contribuenti (**Allegato 3**);
3. Di stabilire che l'istanza per l'agevolazione Tari, dovrà essere presentata dall'intestatario dell'utenza Tari (o un suo delegato), con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, **entro e non oltre il 30/11/2021, a pena di esclusione**, esclusivamente attraverso gli sportelli CAF Convenzionati utilizzando il Portale dei servizi Tributari del comune di Latina;
4. Di prendere atto di quanto stabilito dalla Deliberazione di G.M. n. 182/2021 con la quale veniva specificato che, per il bonus Tari 2021, per la ricezione delle istanze di cui all'art. 24 quinquies del Regolamento Tari (utenze domestiche economicamente svantaggiate) sarà essere utilizzata la convenzione tra il Comune di Latina ed i Caf di seguito elencati, ritenuti idonei giusta Determinazione Dirigenziale n. 306/2021:
 - 1) CAF UIL Spa; P. Iva 04391911007 ; rappresentato da società di servizi "Centro Servizi Uil S.r.l."; P.IVA 02098750595;
 - 2) CAF Lazio e Basilicata CGIL SRL; P. Iva 04464791005;
 - 3) CAF Italia SRL; P.Iva 07090671004
 - 4) CAF Servizi di Base Srl; P. Iva 10549951001
 - 5) CAF Usppidap Srl; P. Iva 06194111008
 - 6) CAF Uci Srl; P.Iva 04656741008
 - 7) CAF Cisl srl; P.Iva 04415631003 ; rappresentato da Società di Servizi Lazio Srl, P.Iva10701411000
5. Di prendere atto, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di G.M. n. 182/2021, che le cui condizioni per il riconoscimento della predetta agevolazione sono elencate al successivo comma 2 dell'art. 24 quinquies del regolamento TARI:
 - a) possesso dei seguenti requisiti:
 - ISEE non superiore a € 15.000,00, o con almeno 4 figli a carico, soglia ISEE € 20.000;
 - unicità dell'agevolazione per nucleo familiare.
 - b) Modalità di richiesta: presentazione istanza da parte dell'utente, con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità contenute:




COMUNE DI LATINA

-
- documentazione ISEE con codice fiscale tutti i membri appartenenti all'ISEE;
 - rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare.
6. Di dare atto altresì di quanto riportato dall'art. 24 quinquies comma 3 e seguenti:
- "3) L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al suddetto comma 2 lett. a) per un periodo di 12 (dodici) mesi.*
- 4) Ai fini del riconoscimento del bonus rifiuti all'istanza di cui al comma 3 deve essere allegata la documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui al suddetto comma 2 lett. b).*
- 5) In caso di morosità pregressa, l'agevolazione è trattenuta dall'Ente a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal Comune nell'avviso di pagamento inviato all'utente.*
- 6) L'agevolazione tariffaria riconosciuta consiste nell'applicazione di una componente tariffaria compensativa, per il solo 2021, a decurtazione fino al limite massimo dell'intera quota variabile e fissa della tariffa.*
- 7) Il Comune procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità, di cui al presente articolo e redatto una graduatoria degli aventi diritto in ordine crescente di ISEE, fino al raggiungimento del budget pari al 50% dell'avanzo risultante, nel conto consuntivo 2020 a titolo di agevolazione TARI, dalla Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al Decreto 1-4-2021 n. 59033 del Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali economie di cui al comma 2 dell'art. 24 BIS (emergenza Covid 19- disposizione transitoria) contribuiranno ad aumentare il budget di cui al periodo precedente.*
- 8) Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande in ordine crescente ad iniziare con ISEE minore tra tutti coloro che hanno presentato l'istanza documentata ed in possesso i tutti requisiti.*
- 9) La presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere l'agevolazione che sarà concessa solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute entro il termine prescritto".*
7. Di stabilire che il Servizio Entrate, UOC Tarsu, Tia, Tares, Tari procederà all'istruttoria di tutte le domande trasmesse dai CAF convenzionati, per la verifica del possesso dei requisiti previsti, predisponendo una graduatoria dei soggetti ammessi e non ammessi all'agevolazione, in ordine crescente di ISEE, fino al raggiungimento del budget pari al 50% dell'avanzo risultante, nel conto consuntivo 2020 a titolo di agevolazione TARI, dalla Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al Decreto 1-4-2021 n. 59033 del Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali economie di cui al comma 2 dell'art. 24 QUATER contribuiranno ad aumentare il budget di cui al periodo precedente;
8. Di prendere atto che in sede di assestamento di bilancio 2021 sono state stanziare risorse pari ad Euro 1.000.000,00 derivanti dall'applicazione dell'avanzo risultante a titolo di agevolazione Tari dalla Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al Decreto 1-4-2021 n. 59033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;



COMUNE DI LATINA

9. Di precisare che la somma complessiva di € 2.312.493,00 per le agevolazioni bonus TARI 2021 di cui all'art. 24 quater e quinquies del Regolamento TARI (Agevolazioni utenze non domestiche e domestiche) risulta già impegnata dalla determinazione n. 1504/2021 del 15/09/202, quanto ad € 1.000.000,00 sul cap 1306/1 e quanto ad € 1.262.493,0 sul cap 1306/4 del corrente esercizio finanziario;
10. Di specificare che una volta concluse le procedure di evidenza pubblica ed individuati i soggetti percettori di tali riduzioni e quantificati puntualmente i relativi importi, verranno emessi i mandati da commutare in reversale di incasso;
11. di prevedere in continuità con quanto stabilito dalla Delibera di G.M. 216/2020 per il bonus Tari, al fine di venire incontro alle esigenze dei contribuenti che hanno i requisiti per poter essere titolari delle suddette agevolazioni e abbiano presentato l'apposita istanza vagliata positivamente dall'Amministrazione che:
 - a) nel caso in cui, nelle more di espletamento dell'istruttoria delle istanze, sia stato effettuato il pagamento di una e/o più rate relative alla bolletta TARI 2021, i medesimi potranno presentare istanza per il rimborso e/o la compensazione delle somme versate a norma dell'art. 31 del vigente Regolamento TARI,
 - b) nel caso in cui gli stessi contribuenti non abbiano versato alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, non verranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 34 del vigente Regolamento per gli omessi e/o tardivi versamenti dei tributi;
12. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
13. Di specificare che ai sensi di quanto disposto dall'art. 163, comma 5 del TUEL, lett. b, la spesa è esclusa dal limite dei dodicesimi;
14. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;
15. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
16. Di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
17. Di prendere atto che la funzione di Responsabile unico del Procedimento in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dalla Dott.ssa Enrica Molaro, Funzionario Posizione Organizzativa della UOC Tarsu, TIA, Tares, Tari;
18. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
19. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;



COMUNE DI LATINA

-
20. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio

Responsabile di procedimento: Dott.ssa Enrica Molaro

Latina, 11/10/2021

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Volpe Quirino

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)